

Rapporto esplicativo

**Ordinanza sui provvedimenti concernenti
eventi pubblici di importanza sovracantonale
in relazione all'epidemia di COVID-19**

(Ordinanza COVID-19 eventi pubblici)

Berna, ... maggio 2021

1 Situazione iniziale


La legge COVID-19¹, adottata dalle Camere federali il 25 settembre 2020, ha creato le basi legali volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 e ha pertanto sostituito le ordinanze di necessità del Consiglio federale. Il 19 marzo 2021 le Camere federali hanno approvato una modifica di questa legge, posta in vigore il giorno successivo. La modifica ha introdotto un nuovo articolo 11a che prevede provvedimenti nel settore degli eventi pubblici. In tal modo la Confederazione può partecipare ai costi non coperti delle imprese organizzatrici (cosiddetto «scudo protettivo») per il settore degli eventi. L'ordinanza sui provvedimenti concernenti eventi pubblici di importanza sovracantonale in relazione all'epidemia di COVID-19 (ordinanza COVID-19 eventi pubblici) attua l'articolo 11a della legge COVID-19.

2 Punti essenziali della regolamentazione

L'*ordinanza COVID-19 eventi pubblici* contiene, oltre alla sezione dedicata ai principi, le seguenti disposizioni:

- requisiti relativi agli eventi e alle imprese organizzatrici (sezione 2),
- requisiti relativi alla forma della prestazione di sostegno dei Cantoni (sezione 3),
- competenze e procedure cantonali (sezione 4),
- entità della partecipazione federale (sezione 5),
- procedure tra i Cantoni e la Confederazione (sezione 6).

Sono contemplati gli eventi pubblici di importanza sovracantonale previsti nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022. Per essere coperto dallo «scudo protettivo», un evento deve innanzitutto disporre di un'autorizzazione di polizia sanitaria del Cantone in cui si svolge l'evento. La figura seguente riassume la procedura.



¹ Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (legge COVID-19, RS 818.102).

La procedura si articola in due fasi: in primo luogo, il Cantone accorda nella fase di pianificazione la garanzia di applicazione dello «scudo protettivo» (1.). Se in seguito l'evento è annullato o posticipato su ordine delle autorità a causa dell'epidemia di COVID-19, può essere versata all'impresa organizzatrice una prestazione per i costi non coperti (2.).

L'articolo 11a della legge COVID-19 lascia aperta la questione delle modalità di esecuzione. Il capoverso 3 stabilisce tuttavia un principio disponendo che «la partecipazione della Confederazione ai costi non eccede quella dei Cantoni», e il capoverso 5 menziona espressamente un'esecuzione da parte dei Cantoni o di terzi. La competenza nel settore della cultura è comunque già affidata principalmente ai Cantoni. Trattandosi di un importante settore di applicazione dello «scudo protettivo», può essere fatto qui riferimento alle attuali strutture esecutive dei Cantoni.

3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Principi

Art. 1

- *Capoverso 1*: la Confederazione partecipa, nei limiti del credito d'impegno autorizzato dall'Assemblea federale, ai costi degli eventi pubblici che possono venire a crearsi in seguito alle decisioni prese dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19. Il sostegno è accordato a eventi pubblici che si svolgono in Svizzera; sono quindi esclusi gli eventi organizzati da un'impresa svizzera ma che si svolgono all'estero. L'esecuzione spetta ai Cantoni, che decidono se accordare la protezione assicurata dallo «scudo protettivo» alle imprese organizzatrici e/o agli eventi sul loro territorio. Conformemente all'articolo 11a capoverso 3 della legge COVID-19, la partecipazione della Confederazione non eccede il 50 per cento dei costi. I Cantoni devono rispettare i requisiti minimi definiti nell'ordinanza (*lett. a–c*). La *lettera d* fa già riferimento alla competenza cantonale e stabilisce che il Cantone che accorda il sostegno è quello in cui ha sede l'impresa organizzatrice o in cui si svolge l'evento (cfr. art. 14 cpv. 1).
- Il *capoverso 2 lettera a* stabilisce, analogamente all'articolo 1 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, che le imprese organizzatrici detenute dallo Stato non hanno diritto alle prestazioni cantonali dello «scudo protettivo». Queste disposizioni non si applicano pertanto se la Confederazione, i Cantoni o i Comuni con più di 12 000 abitanti detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'impresa. Una maggiore partecipazione statale è indice di un interesse strategico che rende ragionevole per i livelli statali competenti sostenere l'impresa organizzatrice con le proprie risorse. Ciò vale anche per le imprese organizzatrici in cui un'altra impresa pubblica detiene una partecipazione. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione le collettività e gli istituti di diritto pubblico e le collettività locali. Fanno eccezione i piccoli Comuni, per i quali l'organizzazione di un evento potrebbe rappresentare un onere finanziario eccessivo in caso di danno. La *lettera b* esclude dal campo di applicazione gli eventi regionali e locali menzionati all'articolo 11a capoverso 7 della legge COVID-19, mentre la *lettera c* ne esclude le manifestazioni politiche e religiose quali dimostrazioni, riunioni di partito e congressi politici.

Sezione 2: Requisiti relativi agli eventi e alle imprese organizzatrici

Art. 2 *Eventi*

- Il *capoverso 1* riprende in gran parte l'articolo 11a capoverso 1 della legge COVID-19, che disciplina le condizioni della partecipazione federale. La formulazione potestativa (*può*) indica tuttavia che i Cantoni sono liberi di sostenere o meno eventi e imprese organizzatrici. Un Cantone può escludere determinati tipi di eventi dallo «scudo protettivo» o esigere un numero minimo di partecipanti più elevato, purché sia garantito il pari trattamento di eventi simili. Se è previsto un sostegno per il quale viene richiesta una partecipazione della Confederazione, la forma delle garanzie e delle prestazioni deve basarsi sull'ordinanza. Al fine di garantire la trasparenza sull'accesso allo «scudo protettivo» per le imprese organizzatrici, i Cantoni possono pubblicare su Internet i tipi di eventi sostenuti.
Il capoverso 1 definisce inoltre le condizioni che permettono a un'impresa organizzatrice di usufruire delle prestazioni. L'evento deve essere previsto tra il *1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022*, come disposto dall'articolo 11a capoverso 1 della legge COVID-19. L'impresa organizzatrice deve aver registrato *costi non coperti* (cfr. art. 7) in seguito all'annullamento o al posticipo di un evento su ordine delle autorità. Questo *ordine delle autorità* deve essere direttamente connesso all'epidemia di COVID-19; ciò significa che deve trattarsi di una decisione delle autorità sanitarie o di una normativa cantonale che

vieta di tenere l'evento alla data e nella forma previste (di norma in base all'ordinanza COVID-19 situazione particolare). L'ordine deve essere stato emanato dopo l'autorizzazione (o la conferma, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b) cantonale e dopo la garanzia dello «scudo protettivo». Non vengono versate indennità per perdite finanziarie se l'evento è annullato al di fuori di un qualsiasi ordine delle autorità, ad esempio a causa dello scarso interesse riscontrato, anche se legato all'epidemia di COVID-19.

- **Capoverso 2:** il Parlamento non ha voluto estendere lo «scudo protettivo» allo svolgimento di eventi «in forma ridotta» (cfr. versione dell'articolo 11a capoverso 1 della versione del Consiglio nazionale rispetto alla versione finale). Non è tuttavia escluso che in singoli casi, al fine di ridurre il danno, il Cantone possa sostenere un evento con un numero ridotto di persone o senza servizio di ristorazione anziché annullarlo completamente. In questo caso è determinante la data di presentazione della domanda o della garanzia prevista dall'articolo 6 capoverso 1: l'autorizzazione nuova o adeguata potrebbe imporre un limite inferiore alle 1000 persone richieste al capoverso 4 lettera a (cfr. sotto) e il contributo ai costi non coperti è calcolato in base alla prestazione garantita inizialmente. La riduzione è considerata determinante a partire da un taglio del 30 per cento del numero di persone, e la ristorazione è soppressa se, dopo la decisione di autorizzazione da parte delle autorità sanitarie, è vietata su ordine delle autorità. L'importo della franchigia menzionata all'articolo 8 capoverso 2 rimane invariato anche in caso di svolgimento in forma ridotta.
- **Capoverso 3:** le lettere a e b enumerano eventi che non possono beneficiare dello «scudo protettivo».
Lettera a: la protezione si fonda sul presupposto che in linea di principio, al momento della presentazione della domanda, l'evento sarebbe ammesso secondo l'ordinanza COVID-19 situazione particolare e il diritto cantonale: questo vale per la data e il luogo scelti e nei limiti previsti. L'eventualità che in anni precedenti l'evento abbia avuto una portata più ampia non ha alcun influsso.
Lettera b esige che l'impresa organizzatrice soddisfi tutte le condizioni dell'autorizzazione di polizia sanitaria previste dall'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e dal diritto del Cantone in cui si svolge l'evento. In caso di revoca dell'autorizzazione o di annullamento dell'evento dovuti al fatto che l'impresa organizzatrice non soddisfa (più) i requisiti di autorizzazione viene meno il diritto a beneficiare dello «scudo protettivo» e delle relative prestazioni.
- **Il capoverso 4** precisa gli eventi che rientrano nello «scudo protettivo», ossia gli «eventi pubblici di importanza sovracantonale» secondo l'articolo 11a capoverso 1 della legge COVID-19. Un evento è considerato tale anche se si estende su più giorni; è determinante l'autorizzazione delle autorità sanitarie. La definizione di «eventi pubblici» nell'ordinanza oggetto del presente rapporto esplicativo differisce dalla nozione di «grande manifestazione» che compare nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (cfr. art. 6a). Questa distinzione rispecchia le diverse finalità perseguite: la garanzia dello «scudo protettivo» nella prima e l'autorizzazione delle autorità sanitarie nella seconda.
Lettera a: per essere considerato tale, un evento pubblico deve accogliere più di 1000 persone. Il numero massimo di persone autorizzato al giorno dal Cantone è un criterio determinante; si fa riferimento alla relativa autorizzazione cantonale. Questo numero comprende non solo il pubblico (ossia i visitatori), ma anche altre persone, come ad esempio partecipanti attivi (eventi sportivi popolari, partecipanti non professionisti nell'ambito di eventi culturali, ecc.) nonché personale o giornalisti. Vengono sostenuti unicamente gli eventi aperti al pubblico, a prescindere dal fatto che l'ingresso sia a pagamento o meno.
Lettera b: secondo l'articolo 11a capoverso 1 della legge COVID-19 l'evento deve avere un'importanza *sovracantonale*. Questa disposizione non riguarda l'organizzazione di per sé, ma il pubblico o la cerchia dei partecipanti, che deve estendersi oltre il Cantone in cui si svolge l'evento; non si applica ad altri partecipanti come il personale proveniente dall'estero. Il carattere sovracantonale del pubblico o della cerchia dei partecipanti deve essere indicato *ex ante* al momento della presentazione della domanda. Il relatore della

conferenza di conciliazione riunita per eliminare le divergenze restanti in Parlamento ha sottolineato che l'importanza sovracantonale si distingue dagli eventi puramente regionali o locali, ma che l'evento può anche svolgersi in un unico Cantone (Boll. uff. N 2021², voto Bendahan). Nel caso di eventi sportivi, la finalità (p. es. competizioni e partite nell'ambito di incontri nazionali) può denotare la loro importanza sovracantonale. La Confederazione non sostiene gli eventi regionali e locali (art. 11a cpv. 7 della legge COVID-19).

- *Capoverso 5*: l'evento nel suo insieme, compresi eventuali sussidi e prestazioni di sostegno, deve autofinanziarsi. Gli eventi con un deficit preventivato non hanno diritto alla garanzia di una prestazione.

Art. 3 *Impresa organizzatrice*

- *Capoverso 1*: la nozione di «impresa organizzatrice» corrisponde a quella di «impresa» utilizzata nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore e nell'ordinanza del 25 marzo 2020 sulle fidejussioni solidali COVID-19 (RS 951.261). Anche le fondazioni e le associazioni beneficiano dei diritti previsti, purché soddisfino le condizioni in materia di garanzia e di prestazioni fissate nella presente ordinanza. Il termine ha qui un senso più restrittivo rispetto a quello di «organizzatore» utilizzato nell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (cfr. anche la limitazione menzionata all'art. 1 cpv. 2 lett. a).
- Il *capoverso 2* stabilisce che l'impresa organizzatrice deve disporre di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI). Questo non deve essere contrassegnato come «cancellato» nel registro IDI. Per la durata di validità della legge sulle fidejussioni solidali COVID-19 (RS 951.26) è previsto che l'Ufficio federale di statistica (UST) pubblichi in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI senza che sia necessario il loro consenso. I Cantoni possono così controllare nel registro IDI se un'impresa è ancora attiva. Conformemente alla legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (RS 431.03), tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività commerciale in Svizzera dispongono di norma di un numero IDI, ottenibile in qualsiasi momento dall'UST, che lo attribuisce gratuitamente. Le collettività e gli istituti di diritto pubblico e le collettività locali possono essere considerati organizzatori, ma sono esclusi dal campo di applicazione in base all'articolo 1 capoverso 2 lettera a.

Art. 4 *Presentazione della domanda*

- *Capoverso 1*: l'impresa organizzatrice presenta anticipatamente una domanda per ogni evento. Può presentare più domande per diversi eventi. Se l'impresa organizza eventi simili, ad esempio tournée o serie di eventi di portata nazionale, le domande possono essere riunite in un unico dossier, in modo da permettere un trattamento più efficiente, a condizione che i documenti e i giustificativi necessari siano disponibili separatamente per ogni evento. L'impresa organizzatrice deve essere in grado di fornire il preventivo e, in caso di danno, dimostrare i costi per ogni evento.
La domanda può essere presentata solo dall'impresa responsabile a titolo principale dell'evento e non dalle singole imprese subappaltatrici. Va presentata anticipatamente, ossia prima che abbia luogo l'evento. Nel caso di una serie di eventi possono essere trasmesse domande individuali per ogni evento, anche se la serie è già iniziata. Per gli eventi (singoli) che si sono già svolti non possono più essere presentate domande né prese decisioni.
Le tournée o gli eventi di portata nazionale per i quali è stata presentata una domanda al Cantone in cui ha sede l'impresa organizzatrice sono da valutare come singoli eventi per ogni luogo in cui si svolgono. In questo modo si vuole garantire una parità di trattamento, indipendentemente dal fatto che la decisione sia presa dal Cantone in cui ha sede l'impresa organizzatrice o da quello in cui si svolge l'evento.

² Testo provvisorio, non ancora pubblicato.

- *Capoverso 2*: le informazioni concernenti l'evento per il quale viene presentata una domanda devono corrispondere a quelle per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione delle autorità sanitarie o la conferma cantonale (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b).
- *Capoverso 3*: lo «scudo protettivo» è applicabile agli eventi che devono tenersi entro la fine di aprile 2022. Il termine per l'inoltro delle domande è il 31 gennaio 2022. Al di là di questa scadenza non saranno più accordate garanzie.

Art. 5 *Documenti e giustificativi*

- *Capoverso 1*:
 - *Lettera a*: la descrizione dell'evento definisce il quadro e le condizioni del suo svolgimento. L'impresa organizzatrice deve indicare in particolare se è soddisfatto il requisito dell'importanza sovracantonale, ossia in che misura l'evento si rivolge a un pubblico o a una cerchia di partecipanti che si estende oltre il Cantone in cui si svolge l'evento (cfr. art. 2 cpv. 4 lett. b).
 - *Lettera b*: la prova dell'autorizzazione cantonale per lo svolgimento dell'evento secondo l'articolo 11a capoverso 1 della legge COVID-19 è fornita dall'autorizzazione di polizia sanitaria conformemente all'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare e al diritto cantonale in materia. L'autorizzazione stabilisce che, sulla base della valutazione effettuata alla data in cui è stata presentata la domanda, sarà possibile organizzare l'evento. La precisazione «qualora sia necessaria un'autorizzazione» permette di considerare il fatto che in un momento successivo, in virtù del diritto federale e cantonale, l'autorizzazione di polizia sanitaria potrebbe non essere più necessaria.
 Se il Cantone in cui si svolge l'evento non ha ancora potuto rilasciare l'autorizzazione per motivi procedurali, può emanare una conferma formale sotto forma di preavviso positivo sulla possibilità di organizzare un evento alla data prevista. Questa conferma contiene una valutazione degli elementi dell'evento che sono importanti dal punto di vista sanitario (numero di persone, requisiti di spazio, ecc.). Il piano di protezione, ad esempio, può essere presentato in seguito. Questa conferma anticipata tiene conto del fatto che, in determinate circostanze, il Cantone può non essere in grado di rilasciare un'autorizzazione di polizia sanitaria in una fase iniziale della pianificazione, ad esempio perché non è ancora possibile effettuare una valutazione definitiva dell'analisi dei rischi e del piano di protezione prima della pianificazione vera e propria. Tuttavia, escludere un evento dallo «scudo protettivo» per motivi formali sarebbe contrario allo spirito e allo scopo dell'articolo 11a capoverso 1 della legge COVID-19.
 L'«autorizzazione cantonale» richiesta non è legata al fatto che lo «scudo protettivo» debba dipendere da un piano di protezione concreto, ma piuttosto al fatto che al momento della presentazione della domanda l'evento possa essere autorizzato alla luce della situazione vigente. La garanzia è accordata a condizione che gli elementi mancanti per rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 vengano successivamente trasmessi. Se in seguito l'impresa organizzatrice adempie le condizioni stabilite dalle autorità sanitarie, può essere versata una prestazione in base allo «scudo protettivo». In caso contrario, l'articolo 2 capoverso 3 non prevede né una garanzia definitiva né una prestazione. Dove la presente ordinanza fa riferimento all'autorizzazione secondo l'articolo 6a dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare o secondo il diritto cantonale, si tratta sempre della conferma sopra descritta.
 - *Lettera c*: il preventivo comprende le entrate e le uscite previste dell'evento. Se non risulta dal preventivo, l'impresa organizzatrice deve fornire la prova che l'evento può autofinanziarsi, come previsto dall'articolo 2 capoverso 5.
 - *Lettera d*: se è già noto che l'evento potrà beneficiare di sussidi o contributi pubblici, questi devono essere specificati.
 - *Lettera e*: per uno stesso evento deve essere presentata una domanda in un solo Cantone. Se il Cantone in cui ha sede l'impresa organizzatrice dà una risposta

negativa, è possibile presentare, in virtù dell'articolo 14 capoverso 1, una nuova domanda nel Cantone in cui si svolge l'evento. Occorre fornire la prova della decisione negativa del primo Cantone.

- **Capoverso 2:**
 - o **Lettera a:** l'articolo 11a capoverso 2 della legge COVID-19 prevede che per poter beneficiare delle prestazioni federali l'impresa organizzatrice, in caso di annullamento, rimborsi interamente gli ingressi pagati. Un buono può essere equiparato a un rimborso purché ciò sia ammesso e previsto per contratto.
 - o **Lettera b:** in conformità con l'obbligo di ridurre il danno previsto dall'articolo 7 capoverso 5, l'impresa organizzatrice è anche tenuta a stipulare prima dell'evento le assicurazioni e le convenzioni di annullamento abituali nel settore. Il mancato rispetto di questo obbligo può comportare una riduzione delle prestazioni (art. 8 cpv. 4).
 - o **Lettere c e d:** l'impresa organizzatrice deve confermare che non è sovraindebitata, che al momento della presentazione della domanda non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura concordataria o non si trova in liquidazione e che non sono stati commessi abusi nel quadro della prevenzione, della lotta e del perseguimento di abusi legati agli aiuti finanziari COVID-19 (cfr. aiuti finanziari previsti dalla legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, dall'ordinanza COVID-19 casi di rigore e dall'ordinanza COVID-19 cultura).
- **Capoverso 3:** se l'autorità competente lo ritiene opportuno, l'impresa organizzatrice deve fornire ulteriori informazioni e documenti necessari alla valutazione della domanda (cfr. anche l'elenco non esaustivo del cpv. 1). Questa disposizione riprende l'obbligo di informazione di cui all'articolo 12a capoverso 2 lettera b della legge COVID-19 e include anche l'ufficio di revisione nonché le persone e le società a cui l'impresa si rivolge per le sue attività contabili e fiduciarie.

Sezione 3: Requisiti relativi alla forma della prestazione di sostegno dei Cantoni

Osservazione preliminare: la procedura dello «scudo protettivo» si articola in due fasi: in primo luogo, il Cantone garantisce la prestazione nella fase di pianificazione (art. 6 cpv. 1). Se in seguito l'evento viene annullato o posticipato su ordine delle autorità a causa dell'epidemia di COVID-19, può essere versata una prestazione all'impresa organizzatrice nell'ambito dei costi non coperti (art. 6 cpv. 2).

Art. 6 Decisioni sulla prestazione di sostegno

- **Capoverso 1:** la garanzia di indennizzo non si traduce immediatamente in un pagamento all'impresa organizzatrice, ma consente una prevedibilità dal momento che, in caso di annullamento o posticipo dell'evento da parte delle autorità per motivi epidemiologici, i costi sono coperti. Il Cantone in cui ha sede l'impresa organizzatrice o quello in cui si svolge l'evento emana una decisione corrispondente (art. 1 cpv. 1 lett. d e art. 14 cpv. 1), disponendo che le condizioni previste dalla sezione 2 sono soddisfatte. Il Cantone che garantisce la prestazione è responsabile della copertura dei costi in caso di danno.
- **Capoverso 2:** in caso di annullamento o posticipo dell'evento, compreso uno svolgimento in forma ridotta ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, l'impresa organizzatrice presenta una domanda di prestazioni. Questo presuppone che sia stata stabilita la fattura finale dell'evento. Dopo aver esaminato i documenti, il Cantone emana una decisione sulle prestazioni. Le condizioni previste dalla sezione 2 devono essere adempiute. Non sono tuttavia prese in considerazione le indennità che non si riferiscono all'evento, ma che vengono versate allo scopo di garantire la sopravvivenza dell'impresa, come i contributi versati all'impresa organizzatrice secondo l'ordinanza COVID-19 casi di rigore, i crediti COVID-19 secondo la legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 e l'OFis COVID-

19³, le indennità di perdita di guadagno COVID-19 o le indennità per lavoro ridotto. Queste indennità sono invece considerate in caso di annullamento o posticipo dell'evento ai fini dell'obbligo di ridurre il danno: a questo punto, l'impresa organizzatrice è tenuta a richiedere le indennità. Tali costi connessi all'evento non possono essere conteggiati.

Art. 7 Base di calcolo per la prestazione di sostegno

- *Capoverso 1*: l'annullamento o il posticipo di un evento comporta costi che non possono essere coperti dalle entrate. Si devono rimborsare in particolare i biglietti d'ingresso. Dalle entrate sono dedotte le prestazioni degli enti pubblici. Alcuni costi variabili possono venire meno (p. es. elettricità, acqua, allestimento/smontaggio, trasporto/ pernottamenti, ripristino del sito, tasse/imposte). Non è escluso che alcune entrate rimangano (p. es., donazioni, impegni di sponsorizzazione) o vengano ad aggiungersi (p. es. prestazioni assicurative). È anche possibile che i benefici di alcune spese effettuate non vadano persi se l'evento non è annullato, ma solo posticipato.
I costi possono essere imputati solo se sono direttamente connessi all'evento: le spese amministrative generali possono essere conteggiate solo proporzionalmente. Se l'impresa organizzatrice dimostra che i costi non coperti effettivi sono superiori ai costi su cui si basa la garanzia, questi costi più elevati possono essere rimborsati in virtù dell'ordinanza.
Il Cantone deve verificare se le spese per beni e servizi di valore, vale a dire che mantengono il loro valore nel tempo, sono interamente attribuibili all'evento. Il loro conteggio si fonda sui principi contabili usuali.
- *Il capoverso 2* fa riferimento alla sussidiarietà delle prestazioni dello «scudo protettivo» rispetto ai sussidi e alle indennità degli enti pubblici. Ciò vale in particolare per le indennità previste agli articoli 11 (provvedimenti nel settore della cultura) e 12b (provvedimenti nel settore dello sport) della legge COVID-19. Questo aspetto deve essere chiarito in particolare in relazione all'articolo 5 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza COVID-19 cultura, che stabilisce una subordinazione della copertura del danno. Sono considerati anche i contributi dei Cantoni e dei Comuni. I pagamenti già effettuati vengono così dedotti dalle prestazioni.
- *Capoverso 3*: un mancato guadagno non è considerato un «costo non coperto» e non viene quindi indennizzato.
- *Capoversi 4 e 5*: gli elementi che dimostrano il danno, ossia i costi non coperti, devono essere forniti dall'impresa organizzatrice, la quale deve anche dimostrare che ha adeguatamente assolto il suo obbligo di ridurre il danno. A tale scopo deve adottare tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per ridurre il danno (p. es. stipula di assicurazioni economicamente sostenibili, clausole contrattuali di disdetta con data di annullamento più tardiva possibile, convenzioni di annullamento, limitazione del risarcimento dei danni/delle pene convenzionali, applicazione più tardiva possibile degli obblighi importanti). Sono considerati ragionevolmente esigibili tutti i provvedimenti che un'impresa che agisce in modo ragionevole adotterebbe in buona fede, nella stessa situazione epidemica, non beneficiando della garanzia prevista dall'ordinanza. Se l'impresa organizzatrice non si conforma a quest'obbligo, la prestazione si riduce dell'importo dei costi risultante dalla mancata riduzione del danno.

Art. 8 Entità della partecipazione

- *Capoverso 1*: il Cantone rimborsa all'impresa organizzatrice i costi non coperti per ogni evento. Il calcolo si basa sull'articolo 7 capoverso 1. Il Cantone non può derogare all'importo del contributo previsto da questo articolo. In tal modo si garantisce che i

³ Legge federale del 18 dicembre 2020 concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (LFIS-COVID-19, RS 951.26), ordinanza del 25 marzo 2020 concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-Covid-19, RS 951.261, non più in vigore).

Cantoni applichino l'ordinanza allo stesso modo in tutta la Svizzera per quanto riguarda l'ammontare della partecipazione, un approccio necessario per ridurre eventuali distorsioni della concorrenza.

- **Capoverso 2:** l'impresa organizzatrice assume i costi non coperti di un evento fino a 30 000 franchi (franchigia) e, in caso di superamento della franchigia, un'aliquota del 20 per cento dell'importo che supera tale franchigia.

	<u>Esempio 1</u>	<u>Esempio 2</u>
Costi non coperti	29 000 Fr.	35 000 Fr.
Franchigia	29 000 Fr.	30 000 Fr.
Aliquota (20 %)	--	1000 Fr.
Contributo ai costi non coperti	0 Fr.	4000 Fr.

- **Capoverso 3:** l'importo massimo rimborsato per evento, conformemente alla garanzia del Cantone, è di 5 milioni di franchi. La Confederazione partecipa nella misura del 50 per cento (art. 16). Un Cantone che accorda un contributo a un'impresa organizzatrice non può prevedere un importo massimo inferiore.
- **Capoverso 4:** se l'impresa organizzatrice non rispetta il suo obbligo di ridurre il danno di cui all'articolo 7 capoverso 5, il Cantone può ridurre le prestazioni in rapporto all'inadempienza.

Art. 9 *Anticipo*

In caso di danno, il Cantone può accordare un anticipo all'impresa organizzatrice per il pagamento di fatture in sospeso, in particolare se altrimenti fino al versamento della prestazione secondo la presente ordinanza non è garantita la sua sopravvivenza. È richiesto un esame sommario dei documenti. Se in seguito la prestazione è rifiutata, per intero o in parte, l'impresa organizzatrice deve rimborsare l'anticipo di conseguenza. La Confederazione non contribuisce agli anticipi ed effettua i versamenti soltanto dopo aver ricevuto il conteggio definitivo.

Art. 10 *Giustificativi e informazioni*

L'impresa organizzatrice deve comprovare i costi non coperti (art. 7 cpv. 4). Ciò avviene in particolare attraverso i documenti menzionati nell'articolo 10. A titolo di prova l'impresa organizzatrice può presentare anche documenti supplementari.

- **Capoverso 1:**
 - o **Lettera a:** sulla base del preventivo presentato precedentemente secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c, in caso di danno va presentata la chiusura dei conti, che contiene le singole uscite ed entrate effettive relative all'evento interessato. Il Cantone deve poterle confrontare con il preventivo. Eventuali scostamenti di rilievo devono essere documentati e motivati dall'impresa organizzatrice.
 - o **Lettera b:** l'impresa organizzatrice deve comprovare il rimborso dei biglietti d'ingresso. Se il rimborso non è stato possibile per ragioni di liquidità, il Cantone può accordare un anticipo secondo l'articolo 9. L'impresa organizzatrice può effettuare il rimborso anche mediante un buono per eventi futuri (cfr. commento all'art. 5 cpv. 2 lett. a).
 - o **Lettera c:** i contributi degli enti pubblici secondo l'articolo 7 capoverso 2 vengono dedotti dalle prestazioni.
 - o **Lettera d:** l'impresa organizzatrice deve indicare e comprovare i provvedimenti che ha adottato per ridurre il danno.

- *Capoverso 2*: i servizi cantonali possono richiedere ulteriori informazioni, ossia esigere tutte le fatture e tutti i giustificativi. Se necessario, l'impresa organizzatrice deve presentare al Cantone anche gli estratti conto.

Art. 11 *Limitazione dell'impiego dei fondi*

Se, in caso di danno (annullamento, posticipo o riduzione secondo l'art. 2 cpv. 1 e 2), un'impresa organizzatrice riceve delle prestazioni, dal momento in cui ha presentato la domanda fino alla fine dell'anno in cui avrebbe dovuto svolgersi l'evento non può decidere o distribuire dividendi o tantièmes, né rimborsare apporti di capitale o accordare mutui ai suoi proprietari. Ciò indipendentemente dal fatto che i fondi provengano dall'ottenimento della prestazione secondo la presente ordinanza. In questo modo si intende favorire un uso parsimonioso dei fondi pubblici e incentivare le imprese organizzatrici a rinunciare alle prestazioni in caso di danno. Una simile limitazione rappresenta un elemento importante dell'intero sistema anche nella legge del 18 settembre 2020 sulle fideiussioni solidali COVID-19 e nella sua ordinanza.

Le imprese devono confermare al Cantone competente che si atterranno a queste limitazioni dell'impiego dei fondi, fatti salvi la rinuncia o il rimborso dei fondi che liberano l'impresa da ogni obbligo. I Cantoni possono prevedere la possibilità di richiedere il rimborso delle prestazioni se a posteriori risulta che l'impresa non si è attenuta a queste prescrizioni.

Art. 12 *Comunicazione dei dati*

La possibilità per i Cantoni di verificare le indicazioni nel corso delle procedure di domanda è una condizione essenziale per una lotta efficace contro gli abusi. A tal fine è necessario che possano accedere a dati di varie fonti statali.

- Nel *capoverso 1* si rimanda agli obblighi di fornire ragguagli e di informare secondo l'articolo 12a della legge COVID-19, che si applicano per analogia con l'articolo 11a capoverso 6 della stessa legge. Le imprese organizzatrici devono fornire le informazioni necessarie per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione delle prestazioni nonché per la lotta contro gli abusi (art. 12a cpv. 2 lett. b legge COVID-19).
- *Capoverso 2*: i servizi federali competenti per gli aiuti finanziari COVID-19 destinati in modo specifico ai settori della cultura e dello sport sono tenuti a consentire ai Cantoni l'accesso ai dati sui contributi concessi. Disporre di questi dati è importante per poter esaminare in maniera precisa le domande e per evitare abusi. Una gestione accurata e una lotta efficace contro gli abusi da parte dei Cantoni sono fondamentali.

Art. 13 *Lotta dei Cantoni contro gli abusi*

- *Capoverso 1*: la condizione per la partecipazione della Confederazione è che i Cantoni adottino provvedimenti adeguati per prevenire o ridurre i danni e per combattere gli abusi. Uno dei provvedimenti dei Cantoni per lottare contro gli abusi consiste nel disciplinare nei loro atti normativi le modalità con cui le imprese organizzatrici devono dimostrare la correttezza delle loro indicazioni al momento della presentazione della domanda. Per contenere i costi amministrativi si dovrà ricorrere, dove possibile, a informazioni esistenti, facili da verificare e non manipolabili dall'impresa.
- *Capoverso 2*: vista l'entità dei fondi messi a disposizione dalla Confederazione, quest'ultima deve poter verificare mediante controlli a campione l'attuazione conforme all'ordinanza da parte dei Cantoni. A questo scopo può incaricare terzi.

Sezione 4: Competenze e procedure cantonali

Art. 14 *Competenze*

- *Capoverso 1*: i Cantoni sono responsabili del trattamento delle domande relative alla

garanzia e al versamento di prestazioni. Le imprese organizzatrici presentano la loro domanda al Cantone in cui hanno la propria sede o il proprio domicilio (*lett. a*). Se il Cantone non sostiene l'evento, l'impresa può presentare la sua domanda al Cantone in cui questo si svolge (*lett. b*).

Alle prestazioni possono partecipare anche vari Cantoni. Ai fini del conteggio delle prestazioni della Confederazione è tuttavia determinante soltanto il Cantone che conduce la procedura. L'accordo reciproco sull'assunzione dei costi compete esclusivamente ai Cantoni interessati.

È determinante la sede statutaria dell'impresa al momento della presentazione della domanda. Per le persone giuridiche e per le imprese individuali iscritte nel registro di commercio si tratta della sede indicata in quest'ultimo. Al fine di semplificare la procedura, alle imprese organizzatrici non viene chiesto l'estratto del registro di commercio, in quanto i Cantoni possono facilmente verificare i dati nel registro. Per le altre imprese è prevista un'autodichiarazione. Le indicazioni dovrebbero essere abbastanza facili da verificare, per esempio sulla base del registro IDI. Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è determinante l'indirizzo che figura nel registro IDI.

- *Capoverso 2*: la competenza cantonale rimane invariata in caso di trasferimento della sede dell'impresa organizzatrice nel periodo compreso tra la concessione della garanzia e la data dell'evento. Dopo aver concesso la garanzia, il Cantone rimane competente fino alla conclusione del caso.
- *Capoverso 3*: i Cantoni designano i servizi competenti ai quali vanno presentate le domande.
- *Capoverso 4*: i Cantoni effettuano un esame dei singoli casi.

Art. 15 *Procedura*

- *Capoverso 1*: i Cantoni disciplinano la procedura in atti normativi cantonali assicurando la necessaria trasparenza e parità di trattamento. La Confederazione non versa contributi per i costi d'esecuzione cantonali.
- *Capoverso 2*: per l'esame delle domande presentate i Cantoni possono ricorrere a proprie spese a terzi, per esempio a società di revisione.

Sezione 5: Entità della partecipazione federale

Art. 16

La Confederazione partecipa alle prestazioni dei Cantoni per il 50 per cento, secondo l'importo massimo previsto dall'articolo 11a capoverso 3 della legge COVID-19.

Sezione 6: Procedure tra i Cantoni e la Confederazione

Art. 17 *Rendiconto*

Nell'articolo 17 si rimanda agli obblighi di fornire raggugli e di informare secondo l'articolo 11a capoverso 6 in combinato disposto con l'articolo 12a della legge COVID-19. Questi obblighi comprendono anche il rilevamento di dati personali e informazioni necessari per la gestione, la sorveglianza e l'erogazione delle prestazioni nonché per la lotta contro gli abusi (art. 12a cpv. 2 e 3 legge COVID-19). In singoli casi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può chiedere al Cantone di trasmetterle i giustificativi necessari.

- Il *capoverso 1* indica i dati chiave che devono essere contenuti nel rendiconto dei Cantoni alla SECO, ossia le informazioni fornite dai Cantoni sulla concessione della garanzia e sulle prestazioni versate. La «data» di cui alla lettera b comprende l'intero periodo di svolgimento dell'evento.

- *Capoverso 2*: la SECO gestisce uno strumento di reporting («pubrep», analogo alla soluzione esistente «hafrep»), attraverso il quale è effettuata la presentazione del rendiconto di cui al capoverso 1. I Cantoni devono inserire i dati nello strumento al più tardi 10 giorni dopo la decisione presa secondo la presente ordinanza.
- *Capoverso 3*: la SECO può richiedere ulteriori giustificativi secondo gli articoli 5 e 10.
- *Capoverso 4*: il DEFR può definire ulteriori dettagli in un'ordinanza.

Art. 18 Fatturazione

Per ridurre l'onere amministrativo, il capoverso 1 prevede che i Cantoni prefinanzino le prestazioni e le fatturino successivamente alla Confederazione. Le prestazioni fornite nel quadro dello «scudo protettivo» non dovrebbero superare le capacità finanziarie dei Cantoni. Non sono previste limitazioni riguardanti le modalità con cui i Cantoni finanziano la loro quota di costi, per esempio fondi di lotterie, Comuni, fondazioni ecc. La fatturazione dei Cantoni alla SECO avviene a scadenza mensile.

Art. 19 Riduzione successiva e domanda di rimborso; rimborsi

- *Capoverso 1*: i Cantoni sono responsabili del rispetto delle condizioni minime previste dalla presente ordinanza. Se, dopo un esame da parte della SECO, risulta che tali condizioni non sono rispettate, la Confederazione può trattenere i pagamenti o chiedere successivamente il rimborso dei pagamenti effettuati. Si applicano le disposizioni generali della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), in particolare gli articoli 28 (Inadempimento totale o parziale nel caso di aiuti finanziari) e 31 (Recesso da un contratto di aiuto finanziario o di indennità). Combattendo sistematicamente gli abusi con le modalità descritte all'articolo 13, i Cantoni riducono il rischio che la Confederazione trattenga i pagamenti o richieda il rimborso di pagamenti ottenuti indebitamente.
- *Capoverso 2*: i rimborsi di versamenti ottenuti indebitamente e le restituzioni volontarie di prestazioni devono essere ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni in funzione della loro partecipazione effettiva ai costi. Questa disposizione riguarda soltanto gli importi ai quali la Confederazione ha partecipato in base alla presente ordinanza. Non vengono considerati i contributi cantonali che superano quelli previsti dalla presente ordinanza. Se i Cantoni hanno versato contributi ai quali non ha partecipato la Confederazione, questi ultimi non rientrano nella presente disposizione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione da parte della Confederazione

La SECO è l'autorità esecutiva della Confederazione.

Art. 21 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e rimane in vigore fino alla scadenza della durata di validità dell'articolo 11a della legge COVID-19, fissata al 30 aprile 2022. Le domande possono essere presentate fino alla fine di gennaio 2022 (art. 4 cpv. 3). Lo «scudo protettivo» copre eventi che si svolgono fino alla fine di aprile 2022. L'erogazione delle prestazioni dovrebbe concludersi entro la fine del 2022. Un'eventuale erogazione successiva può basarsi sulle garanzie concesse secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 2 nel corso della durata di validità della legge COVID-19 e della presente ordinanza. Può pertanto essere effettuata anche se la legge e l'ordinanza non sono più in vigore; le disposizioni dell'ordinanza rimangono applicabili.